

Prot. 873 / 2/4/2020



TRIBUNALE DI RAGUSA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA
CAMERA PENALE DEGLI IBLEI**

**MISURE SULL'ATTIVITÀ DI LAVORO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROPOSTA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE
UDIENZE PENALI**

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP

Protocollo condiviso da

Tribunale ordinario di RAGUSA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGUSA

Ordine degli Avvocati di RAGUSA

Camera Penale degli Iblei

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari di Ragusa

e con la Questura di Ragusa , il Comando CC di Ragusa e il Comando GdF di Ragusa

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ed il precedente d. l. n. 11/2020 hanno inteso contenere il rischio di diffusione dell' epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Visto l'art. 83, comma 7, lett. c) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

Considerato che l'art. 83, comma 12, D.L. n. 18/20 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 ed il provvedimento organizzativo n. 4223 del 20.3.2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto, oltre al consueto sistema di videoconferenza, l'utilizzo dei programmi *"Skype for Business"* e *"Teams"*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall' art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (*dr. art. 146 bis citato, comma 5*;

Visti i provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente del Tribunale di Ragusa in date 10.3.2020, 12.3.2020 e 19.3.2020, che hanno già consentito la trattazione di udienze da remoto per le urgenze in materia penale e per i procedimenti a carico di detenuti fino al 15.4.2020;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Il presente protocollo ha carattere volontario e prevede misure eccezionali, valide fino al 30.6.2020, giustificate solo dall'attuale emergenza epidemiologica; esse, dunque, non costituiscono presupposto per l'instaurazione di prassi che possano in qualsiasi modo valere oltre i limiti temporali delle misure governative di contrasto alla diffusione del contagio. Ciò premesso, le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall' art. 391 c.p.p. verranno condotte attraverso sistemi di videoconferenza, ove possibile.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, *ovvero tramite programma Skype for Business*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore nominato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentirgli di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio, presso il luogo dove si trova l'arrestato, o da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., ove e quando essi verranno attrezzati per i collegamenti da remoto, la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. In tale ipotesi, gli ufficiali e/o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto non sono presenti nella stanza ove si trova l'indagato durante l'intera durata dell'udienza di convalida, neppure con mere funzioni di vigilanza. Fino ad allora, nel caso di persone ristrette in uno dei luoghi indicati dall'art. 284 c. p.p., l'udienza di convalida sarà tenuta presso i locali del Tribunale, previa autorizzazione del giudice all'indagato a recarsi senza scorta, ovvero disponendone l'accompagnamento a mezzo delle forze di Polizia che hanno proceduto all'adozione del provvedimento restrittivo precautelare.

5. Il difensore, ricevuto l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà, entro 12 ore da esso, comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale o presso il luogo in cui si trova l'arrestato o da remoto. Ciò mediante comunicazione PEC all'indirizzo gip.tribunale.ragusa@giustizia.it. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da luogo diverso da quello in cui è presente l'arrestato, sarà garantito, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, il collegamento tra difensore e arrestato mediante l'attivazione, da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere, di un contatto riservato. Fuori dai casi di espressa interdizione da parte del giudice, il colloquio tra difensore e arrestato non potrà essere ostacolato, né ascoltato, registrato o altrimenti utilizzato.

7. La presenza di un interprete (ove necessario) viene assicurata preferibilmente attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo dell'Ufficio del Pubblico Ministero (procura.ragusa@giustizia.it o penale.procura.ragusa@giustiziacerit.it) (*) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti, provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *"per ragioni di sicurezza"*, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

13. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

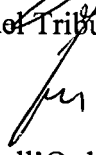
15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti e avanzare istanze mediante la chat attiva sulla *"stanza virtuale"* della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams.

Ragusa, li 2/4/2020

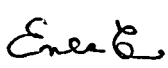
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa



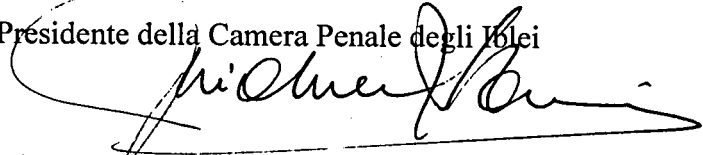
Il Presidente del Tribunale di Ragusa



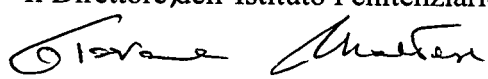
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa



Il Presidente della Camera Penale degli Iblei



Il Direttore dell'Istituto Penitenziario di Ragusa





TRIBUNALE DI RAGUSA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA

CAMERA PENALE DEGLI IBLEI

***MISURE SULL'ATTIVITÀ DI LAVORO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROPOSTA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE
UDIENZE PENALI***

UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO

Protocollo condiviso da

Tribunale ordinario di RAGUSA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGUSA

Ordine degli Avvocati di RAGUSA

Camera penale degli IBLEI

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari di Ragusa

e con la Questura di Ragusa il Comando CC di Ragusa e il Comando GdF di Ragusa

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ed il precedente d. l. n. 11/2020 hanno inteso contenere il rischio di diffusione dell' epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

Visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Visto l'art. 83, comma 7, lett. c) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

Considerato che l'art. 83, comma 12, D.L. n. 18/20 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 ed il provvedimento organizzativo n. 4223 del 20.3.2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto, oltre al consueto sistema di videoconferenza, l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall' art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (dr. art. 146 bis citato, comma 5);

Visti i provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente del Tribunale di Ragusa in date 10.3.2020, 12.3.2020 e 19.3.2020, che hanno già consentito la trattazione di udienze da remoto per le urgenze in materia penale e per i procedimenti a carico di detenuti fino al 15.4.2020;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Il presente protocollo ha carattere volontario e prevede misure eccezionali, valide fino al 30.6.2020, giustificate solo dall'attuale emergenza epidemiologica; esse, dunque, non costituiscono presupposto per l'instaurazione di prassi che possano in qualsiasi modo valere oltre i limiti temporali delle misure governative di contrasto alla diffusione del contagio. Ciò premesso, le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono in videoconferenza, ove possibile.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato

parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, nel luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida e dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, *ovvero tramite programma Skype for Business*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

3. La Polizia Giudiziaria, o il Giudice in caso di giudizio direttissimo con rito ordinario o alternativo a seguito di concessione di termine a difesa, indicheranno al Difensore nominato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto a verbale al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza, presso il luogo in cui si troverà l'arrestato, o da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., ove e quando essi verranno attrezzati per i collegamenti da remoto, la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. In tale ipotesi, gli ufficiali e/o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto non sono presenti nella stanza ove si trova l'indagato durante l'intera durata dell'udienza di convalida, neppure con mere funzioni di vigilanza. Fino ad allora, nel caso di persone ristrette in uno dei luoghi indicati dall'art. 284 c. p.p., l'udienza di convalida sarà tenuta presso i locali del Tribunale, previa autorizzazione del giudice all'indagato a recarsi senza scorta, ovvero disponendone l'accompagnamento a mezzo delle forze di Polizia che hanno proceduto all'adozione del provvedimento restrittivo precautelare.

5. Il difensore, ricevuto l'avviso dell'intervenuto arresto o l'indicazione di cui al superiore punto 3 da parte del Giudice, potrà entro 12 ore da esso comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, presso il luogo in cui si trova l'arrestato o da remoto. Ciò mediante comunicazione PEC all'indirizzo dibattimento.tribunale.ragusa@giustizia.it. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica dall'aula in udienza o da remoto.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da luogo diverso da quello in cui è presente il suo rappresentato, sarà garantito, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, il collegamento tra difensore e difeso mediante l'attivazione, da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere, di un contatto riservato. Fuori dai casi di espressa interdizione da parte del giudice, il colloquio tra difensore e arrestato non potrà essere ostacolato, né ascoltato, registrato o altrimenti utilizzato.

7. la presenza di un interprete (ove necessario) viene assicurata preferibilmente attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero (procura.ragusa@giustizia.it) o via pec il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale ad alla sua trasmissione al difensore (attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale e al VPO incaricato dell'udienza. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Nell'e-mail o nell'indirizzo pec trasmesso alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'udienza di convalida o le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, prorogabili o riducibili secondo necessità delle parti e in accordo con le stesse, in modo da consentire la lettura degli atti e le interlocuzioni del difensore preliminari con l'assistito e i suoi familiari. Sin dal primo momento, il Giudice verificherà la funzionalità del collegamento riservato tra il difensore ed il suo rappresentato, ove presente in luogo diverso dal primo.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *"per ragioni di sicurezza"*, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla *"stanza virtuale"* della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams.

Ragusa, li 2/4/2020

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ragusa

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Il Direttore dell'Istituto Penitenziario di Ragusa

Il Presidente del Tribunale di Ragusa

Il Presidente della Camera Penale degli Iblei